

Cass. civ., 27-07-1984, n. 4434 riguarda il il procedimento di legittimazione delle occupazioni abusive di terre di demanio civico ed il giudice competente a decidere ove siano impugnati i provvedimenti definitivi di concessione o diniego della legittimazione.

Si possono avere situazioni differenti in cui lo stesso provvedimento è soggetto a tre tipi di impugnativa a seconda se abbia per oggetto situazioni di diritto o di interesse legittimo.

1. Poichè il procedimento di legittimazione delle occupazioni abusive di terre del demanio universale, davanti al commissario per la liquidazione degli usi civici (artt. 9 e 10 *l. 16 giugno 1927, n. 1766* e artt. 29 e 30 regolamento approvato con r. d. 26 febbraio 1928, n. 332) ha carattere amministrativo, i provvedimenti che decidono di concedere o negare la legittimazione sono impugnabili dinanzi al giudice amministrativo, essendo l'occupatore titolare di una posizione di interesse legittimo alla legittimazione.
2. Se vi è contestazione sui presupposti del potere di legittimazione, e cioè l'appartenenza delle terre al demanio civico e l'abusività delle occupazioni, trattandosi di questioni di diritti, la decisione del commissario è impugnabile con ricorso per cassazione a norma *dell'art. 111 cost.*
3. Infine, se sorge questione sull'esistenza, natura ed estensione dei diritti civici, in tal caso la decisione del commissario usi civici è appellabile alla sezione speciale della Corte di Appello ai sensi dell'art. 32 *l. n. 1766 del 1927.*

www.demaniocivico.it